

Comune di PORDENONE
Collegio dei revisori dei conti

Spett.le COMUNE di PORDENONE

Oggetto: Parere sullo schema di "Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio" del Comune di Pordenone e della pre-intesa recante la disciplina decentrata sui compensi professionali degli Avvocati.

Ricevuti in data 22 dicembre 2015 i seguenti documenti:

- copia della preintesa in merito "Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio" del Comune di Pordenone e del Comune di Roveredo in Piano costituenti l'associazione intercomunale "Pordenone-Roveredo in Piano";
- schema di Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio e correlata disciplina in ordine ai compensi professionali degli Avvocati del Comune di Pordenone;
- proposta di deliberazione di presa d'atto della preintesa e del regolamento sopra menzionati.

Considerata la seguente disciplina dei contratti collettivi:

- l'articolo 59 "Norma per gli enti provvisti di Avvocatura" del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro sottoscritto il 1 agosto 2002;
- l'art. 63 "Norma per gli enti provvisti di Avvocatura" del contratto collettivo regionale di lavoro - area dirigenza sottoscritto il 19 giugno 2003;
- l'art. 35 del CCDIT 9/9/2014, nonché la disciplina decentrata sulle Posizioni Organizzative di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 167/2014 del 26/09/2014;
- l'art. 7 dello schema di contratto decentrato dell'area della dirigenza, attualmente in fase di conclusione della trattativa;

Richiamato l'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in legge n. 114/2014, che ha articolato la disciplina vigente per le avvocature (fra gli altri) degli enti locali.

Visto il D.lgs. 165/2001, ed in particolare l'art. 40 bis che prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Il Collegio

premesso che

- le fonti normative riconoscono per legge il diritto degli Avvocati degli Enti Pubblici ad ottenere il pagamento degli onorari professionali, a condizione che l'Amministrazione sia risultata vittoriosa nel giudizio, specificatamente in due casi:
 - in presenza di integrale compensazione alle spese di lite;
 - in caso di somme recuperate direttamente dalle controparti soccombenti.

- la suddetta normativa introduce, inoltre, due limiti applicabili al personale delle Avvocature pubbliche:
 - 240.000,00 Euro annui di limite retributivo complessivo individuale;
 - entro tale limite, l'importo degli onorari professionali annui non deve superare, per ciascun avvocato, una somma pari al suo trattamento economico complessivo, rinviando ad una specifica normazione di Ente la disciplina da seguire.
- il nuovo Regolamento e la relativa disciplina decentrata per la retribuzione accessoria degli Avvocati dirigenti risultano conformi alle disposizioni di legge e del C.C.R.L..
- la quantificazione dell'ammontare complessivo degli effetti economici appare di non facile attuazione, anche trattandosi di materia richiedente elevate competenze specialistiche. Tuttavia da una prima analisi, visto il testo della preintesa e del relativo regolamento, non pare vi siano criticità, considerato che l'impatto economico resta circoscritto, come da regolamento in esame, ai compensi corrisposti nel rispetto dei vincoli per il contenimento della spesa pubblica e relativi a:
 - limite retributivo individuale generale di cui all'art. 23-ter del D.L. 201/2011 conv. In legge 214/2011;
 - limite del rispettivo trattamento economico individuale complessivo (c. 7 art. 9 D.L. n 90/2014 conv. in L. 114/2014;
 - limitatamente ai compensi derivanti da sentenze favorevoli con compensazione integrale o parziale delle spese, al limite del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (c. 6 art. 9 DL 90/2014). Tale stanziamento viene convenzionalmente individuato con riferimento all'ammontare dei compensi per spese compensate relative a sentenze favorevoli depositate nell'intero anno 2013, calcolati con i criteri di cui al presente regolamento e secondo parametri allora vigenti. Un tanto in sede di prima applicazione al fine di consentire l'attuabilità del presente regolamento (rif.to art. 9 comma 11 del regolamento).

attesta l'esito positivo dei controlli sullo schema di "Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio" del Comune di Pordenone e della preintesa recante la disciplina decentrata sui compensi professionali degli Avvocati.

Il Collegio ricorda che il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" evidenzia che quella verso gli avvocati dipendenti è "un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa", per cui "l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali".

Cordiali saluti.

Pordenone, 20 gennaio 2016

Il Collegio dei revisori

Rag. Guido Taurian

Dott. Grava Federico

Dott. Maurizio Pivetta